

TI_GERICHTE 9.2023.7 vom 26. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.7

FR: TI_GERICHTE 9.2023.7 du 26 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2023.7 del 26 ottobre 2023

Regeste

Istituzione curatela in via cautelare. Mandato per una perizia psichiatrica

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

E. 2

Con la risoluzione impugnata l'Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 in via supercautelare una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio, nominando il signor _____ quale curatore e ha conferito mandato al Servizio psico-sociale di _____ per l'esecuzione di una perizia psichiatrica.

E. 3

Nel primo reclamo, presentato il 10 gennaio 2023, RE 1, il figlio RE 3 e la nipote RE 2 si oppongono all'istituzione della curatela, proponendo quale curatrice RE 4, figlia dell'interessata, disposta ad assumere il mandato gratuitamente, permettendo alla madre un risparmio (inc. no. 9.2023.7). Nel secondo reclamo, presentato il 30 gennaio 2023, i medesimi reclamanti, oltre alla figlia RE 4, chiedono l'annullamento del mandato peritale (inc. no. 2023.17), ritenendo che non sarebbe opportuno svolgerlo, in attesa di una decisione di questa Camera in relazione alla prima procedura. Pendenti i procedimenti di reclamo, l'Autorità di protezione ha ammesso che effettivamente la prima decisione, emanata senza che l'interessata abbia partecipato all'incontro indetto per discuterla, aveva carattere supercautelare. Di conseguenza, durante un'ulteriore udienza avvenuta l'8 maggio 2023 per sanare il vizio, l'Autorità di protezione ha confermato in via cautelare la misura (disp. 1), revocando il mandato al curatore precedente (disp. 2) e nominando RE 4 a far tempo dal 15 maggio 2023 (disp. 4). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 13). Nella medesima occasione, l'Autorità di prima istanza ha inoltre confermato l'esigenza di esperire la perizia per stabilire nel merito la misura più idonea. RE 1 ha rifiutato di sottoscrivere il verbale.

E. 4

Giusta l'art. 445 CC l'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano

al procedimento; nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 v CC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l'urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Bälser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, n. 7 pag. 848).

E. 4.1

In concreto, la contestazione di cui al primo reclamo presentato riguarda la decisione di istituzione della curatela e di nomina di _____, che in corso di procedura l'Autorità di protezione ha ammesso di aver emanato in via supercautelare. Occorre quindi precisare che il Tribunale federale ha sancito l'irricevibilità dei reclami avverso le decisioni adottate inaudita parte (supercautelari) anche in materia di protezione dei minori e degli adulti (DTF 140 III 289). Peraltro, la richiesta formulata dai reclamanti di nominare RE 4 è poi stata accolta con la decisione cautelare dell'8 maggio 2023 che non è stata impugnata, ciò che di fatto rende privo d'oggetto, nella misura della sua ricevibilità, il primo reclamo (inc. no. 9.2023.7).

E. 5

Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158).

E. 5.1

Giusta l'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4). Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defaticante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAm). L'applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

E. 5.2

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa

raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all'art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l'Autorità di protezione ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

E. 5.3

La decisione che conferisce mandato per l'esecuzione di una perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 446 cpv. 2 CC è una decisione incidentale ordinatoria e come tale è pertanto impugnabile alle condizioni restrittive menzionate al considerando 5.1. In concreto, nel secondo gravame (inc. no. 9.2023.17) i reclamanti non invocano un danno non altrimenti riparabile derivante dallo svolgimento della valutazione peritale, tesa a stabilire l'esigenza di una misura di protezione e alla scelta del provvedimento più adeguato a protezione degli interessi di RE 1. Il mandato conferito al Servizio psico-sociale di _____ precisa infatti che la perizia dovrà “determinare le misure di protezione eventualmente necessarie, e se siano necessari limiti specifici, precisando l'eventuale influenzabilità dell'interessata rispetto al figlio e la sua capacità di giudizio in merito alla gestione finanziaria e alla sua situazione debitoria”. In tal senso non è credibile, e nemmeno i reclamanti hanno dimostrato il contrario, che l'esame da parte di persone qualificate possa arrecare un qualsivoglia danno o disagio a RE 1. A dimostrazione del contrario non è stato prodotto alcun documento o certificato, nemmeno atto a consentire all'Autorità di primo grado di decidere con cognizione della situazione concreta. In tal senso neanche la scrivente Camera di protezione potrebbe procedere all'annullamento della decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmM). Quand'anche il reclamo potesse essere considerato ricevibile, sarebbe comunque da respingere in quanto infondato, risultando a giusto titolo che l'Autorità di protezione esiga una verifica specifica della situazione, indispensabile per confermare o revocare la misura di protezione istituita in via cautelare, la cui necessità non appare nemmeno contestata dai reclamanti. Infatti, malgrado le indicazioni fornite dalla curatrice sul miglioramento della situazione locativa ed economica, ancora non sono date risposte alla domanda specifica formulata al Servizio psico-sociale, in particolare in relazione alle capacità di giudizio e influenzabilità di RE 1.

E. 6

Gli oneri della presente decisione seguirebbero la soccombenza. Tuttavia, in considerazione delle circostanze concrete, si rinuncia al loro prelievo.